

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 491/2001 proposto dalla Sig.ra Barbara Carapellese, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Da Settimo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Firenze, Via Puccinotti 10;

contro

-il Ministero della P.I., in persona del Ministro p.t.;

-il Provveditorato agli Studi di Siena, in persona del Provveditore p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;

e nei confronti di

Cecchini Maria Grazia, Cesaro Maria Elena, Tavarnelli Simona, n.c.;

per l'annullamento

a)del provvedimento, prot. n. 18124/S.O. I grado del 28.12.2000 con cui il Provveditorato agli Studi di Siena ha rettificato la graduatoria del Concorso ordinario per esami e titoli, bandito con D.D. 31.3.99, dell'ambito disciplinare K05B/Inglese non attribuendo alla ricorrente il diritto alla riserva in quanto invalido civile e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso in parte qua;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

N. 887 REG. SENT.

ANNO 2002

n. 491 Reg. Ric.

Anno 2001

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visto l'atto di integrazione del contraddittorio;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 22.11.2001, il Dott. Domenico Lundini;

Uditi, alla predetta udienza, l'Avv. Da Settimo per la ricorrente e l'Avv. dello Stato S. Pizzorno per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente ha partecipato (superandolo) al concorso ordinario per esami e titoli della scuola secondaria per le classi di concorso rientranti nell'ambito disciplinare K05B/Inglese. Aveva dichiarato nella relativa domanda di essere invalida civile e di aver diritto a riserva di posti. Avverso l'atto di cui in epigrafe, con cui il Provveditorato agli Studi di Siena ha disposto la rettifica della graduatoria e le revoca del diritto alla riserva già attribuito dalla Commissione, l'istante deduce peraltro quanto segue:

1) Violazione della legge 12.3.1999 n. 68. Violazione della circolare ministeriale n. 248 del 7.11.2000. Violazione dell'art. 2 del D.M. n. 262 del 23.11.2000. Violazione del bando di concorso (D.D. 31.3.1999). Secondo il Provveditorato, la legge n. 68/99 (in materia di diritto al lavoro dei disabili) si applicherebbe anche alla procedura concorsuale di cui trattasi, ma essa innoverebbe, rispetto alle precedenti disposizioni in materia (Legge 482/68) solo per quanto attiene al possesso del requisito della disoccupazione al momento dell'assunzione, mentre il possesso di tale stato continuerebbe ad

essere necessario al momento della domanda. Peraltro, la legge 68/99 ha abrogato espressamente la precedente disciplina e l'art. 16 della legge stessa stabilisce che l'assunzione del disabile risultato idoneo nei concorsi pubblici può avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione. Tale norma, di carattere generale, è volta a tutelare in ogni caso i disabili, ancorchè non iscritti, come nella fattispecie, negli appositi elenchi.

Del resto anche il Ministero della P.I., con circolare n. 248 del 7.11.2000, ha precisato che non ci sono dubbi sulla applicabilità della legge n. 68/99 alle procedure concorsuali bandite in precedenza, come quella di specie. E con DM n. 262 del 23.11.2000 è stata nuovamente precisata l'applicabilità, alle nuove assunzioni, delle quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/99 da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

Il bando di concorso prevede poi che le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali ex L. 127/97 e la ricorrente ha documentato adeguatamente la propria situazione di disabile.

L'Amministrazione è costituita in giudizio e si oppone motivatamente all'accoglimento del gravame.

La ricorrente ha presentato memoria difensiva in data 12.10.2001.

Alla pubblica udienza del 22.11.2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene preliminarmente di poter dare atto della regolare integrazione del contraddittorio, anche in assenza di indicazione nominativa dei controinteressati, atteso che tale formalità non è stata prescritta nell'ordinanza di autorizzazione e che il pubblico avviso contiene comunque

elementi tali da consentire ai soggetti coinvolti nella vicenda di riconoscersi nel novero dei controinteressati stessi.

Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso è infondato nel merito e va quindi respinto. La ricorrente lamenta sostanzialmente la sua mancata inclusione, in quanto invalida civile, nella quota di riserva del concorso ordinario per esami e per titoli, in esito al quale ha conseguito l' idoneità, per la classe di concorso K05B/Inglese della scuola secondaria. L' omesso riconoscimento della riserva, prima preannunciato con nota del Provveditorato agli Studi di Siena del 28.12.2000 e poi concretamente attuato nella graduatoria definitiva, trova ragione nel mancato possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del requisito della "disoccupazione" da attestarsi mediante iscrizione negli appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti.

Assume l'istante che tale requisito non è più richiesto dalla legge 12.3.1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 16, comma 2, stabilisce che "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3" (percentuale di lavoratori disabili che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze), "anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

L' assunto della ricorrente non è condivisibile, in quanto la norma di cui sopra va letta nel più ampio contesto di una legge comunque finalizzata all' inserimento lavorativo dei disabili disoccupati e per i quali è previsto ed apprestato, nella legge stessa, un complesso meccanismo di assunzioni

obbligatorie, liste e graduatorie di soggetti iscritti e da avviare al lavoro. Ammettere dunque il beneficio della riserva dei posti in favore dei disabili a prescindere, totalmente e radicalmente e quindi anche con riferimento al momento iniziale di partecipazione alla procedura concorsuale, dal loro stato di disoccupazione, sarebbe come snaturare lo spirito della legge 68/99, il cui fine è quello di collocare i disabili nel mondo del lavoro. L'intento del legislatore, nella disposizione innovativa invocata dalla ricorrente, è dunque, ad avviso del Collegio, solo quello di tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti dalla legge anche se lo stato di disoccupazione, esistente al momento della domanda, sia cessato durante i tempi (talora molto lunghi) di espletamento delle procedure concorsuali. L'art. 16 comma 2 si riferisce insomma al momento dell'assunzione e non a quello di partecipazione al concorso e di presentazione della relativa domanda. E del resto l'art. 7 della legge in parola, nel disciplinare le "Modalità delle assunzioni obbligatorie", stabilisce tra l'altro al comma 2 che per le assunzioni (quelle concorsuali, appunto) di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/93, i lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 (quello, "con unica graduatoria" istituito presso gli uffici competenti, "dei disabili che risultano disoccupati"), per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso". Alla stregua di tale disposizione non v'è dubbio che lo stato di disoccupazione debba essere posseduto se non altro per poter beneficiare dell'aliquota di posti riservati messi a concorso dall'Amministrazione. Ma tale disposizione va intesa anche come norma, di

carattere più generale, che stabilisce il requisito (della disoccupazione) necessario per partecipazione al concorso da parte dei destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie; rispetto ad essa, infatti, l'art. 16 comma 2, più volte citato, riguarda, come già detto, il particolare momento, successivo all'espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate (ai soli fini della copertura della quota di riserva ex art. 3) dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso.

In base alle esposte considerazioni, va respinto il ricorso in epigrafe, ma le spese, ricorrendo sufficienti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, I Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle Camere di Consiglio del 22.11.2001 e del 15.1.2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con l'intervento dei signori:

Dott.ssa Giuseppina DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente

Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere

Dott. Domenico LUNDINI - Consigliere, est.rel.

F.to Giuseppina Della Valle Pauciullo

F.to Domenico Lundini

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 APRILE 2002

Firenze, li 29 APRILE 2002

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi